

"Omissis"

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 19/32/07 depositata il 2 aprile 2007 la C. riformava parzialmente le sentenze nn. 105, 111, 112 e 113 del 2006 e nn. 153 e 154 del 2005 della C. con cui erano stati annullati, totalmente o parzialmente, su ricorso del contribuente T. S.p.A., avvisi di accertamento relativi a Iva, Irpeg e Irap per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 nonché a Irpeg e Ilor per l'anno 1997. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il contribuente sulla base di tre motivi; l'Agenzia delle Entrate non si è costituita. La causa è stata decisa in pubblica udienza.

Motivi della decisione

2. Il ricorso è infondato.

Il primo motivo è qualificato contraddittorietà della motivazione sui fatti controversi decisivi per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all'essere stati contestati al contribuente costi per provvigioni pagati alla controllante capogruppo T. S.r.l. in quanto afferenti a prestazione di intermediazione inesistente. Il motivo si riferisce a un ampio passo della motivazione della sentenza impugnata, nel quale, in sintesi, la C. rileva che la tesi del contribuente sulla esistenza dell'intermediazione e quindi dei costi per le provvigioni passive con conseguente detraibilità delle relative imposte, costi regolarmente fatturati alla contribuente dalla T. Srl, "si fonda sull'esistenza della lettera di incarico, sull'inclusione dell'attività di intermediazione nell'oggetto sociale della mandataria, sulla regolare indicazione della specifica causale nei documenti fiscali emessi, sull'iscrizione della T. e del suo amministratore... all'Albo degli Agenti di Commercio...: mere deduzioni rimangono invece le argomentazioni addotte dalla T. s.p.a. in ordine alle motivazioni che avrebbero indotto la contribuente ad avvalersi quale intermediaria della T. (pregressa esperienza dell'amministratore di quest'ultima... nei rapporti commerciali con clienti importanti)" laddove la G.d.F. aveva accertato che T. aveva sede legale nello stesso indirizzo della mandante e quali soci solo il rappresentante legale della mandante e i suoi stretti familiari, era priva di collaboratori e di una minima organizzazione e la contribuente non aveva potuto esibire alcuna documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle prestazioni fatturate, gli unici documenti esibiti riguardando invece rapporti e contatti tenuti direttamente dalla società verificata con la clientela. Aggiungeva altresì la C. che era stato accertato "come sia pacifico - per averlo ammesso l'appellata relativamente alla contestazione di presunte provvigioni attive non fatturate - che l'affare era stato gestito direttamente dalla società contribuente e attuato tramite una doppia cessione della fornitura pattuita per evitare il problema dell'embargo con una società iraniana".

Quest'ultimo passo, adduce il ricorrente, "non c'entra nulla con le intermediazioni" riguardando un rapporto gestito direttamente e ciò, in sintesi, renderebbe contraddittoria la motivazione. Questa parte del motivo è infondata, dal momento che nell'ampio brano indicato come contenente il vizio sono incluse varie giustificazioni della decisione cui la C. perviene, e in tale

contesto di pluralità quale sopra sintetizzato l'eventuale contraddittorietà relativa al rapporto con la società iraniana non è definibile attinente a fatto decisivo.

3. La censura motivazionale prosegue relativamente alla parte successiva della motivazione, nella quale, in sintesi, la C. disattende l'avviso del primo giudice poichè, a fronte dei riscontri oggettivi prima elencati "che lasciano più che ragionevolmente dubitare dell'esistenza di qualunque attività di intermediazione", la C. avrebbe dovuto concludere per l'assoluta mancanza di prova del contrario da parte del contribuente gravato del relativo onere; nè sarebbe stata probatio diabolica fornire agli accertatori documenti che sarebbero derivati da specifiche pattuizioni della lettera di incarico. Aggiunge poi la C. che il sistema tra mandante e mandataria "deve presumersi univocamente strumentale all'esposizione di fittizi componenti negativi del reddito d'impresa" cioè all'indebito abbattimento degli imponibili della mandante; a fronte del vantaggio fiscale per quest'ultima e per il gruppo è fuorviante "l'asserzione della società appellata secondo cui la materia del contendere sarebbe venuta meno in virtù del c.d. consolidato fiscale, che legittimerebbe comunque la compensazione di costi e ricavi fra le varie società". Secondo il ricorrente, quest'ultimo passaggio denota "illogicità ed erroneità interpretativa della materia". Il vantaggio fiscale come inteso dalla C. sia per la ricorrente sia per il gruppo dimostrerebbe il fraintendimento del concetto di consolidato fiscale, dato che se dal costo della provvigione la mandante ha avuto vantaggio fiscale nel senso di minor imponibile, la mandataria ha avuto un danno in quanto il suo imponibile è aumentato, ed essendo entrambe nello stesso gruppo si verificherebbe compensazione. Sempre secondo il ricorrente, dal passaggio di cui sopra risulterebbe che secondo la C. il consolidato fiscale D.P.R. n. 917 del 1986, ex artt. 117 e 129 sarebbe stato introdotto dal legislatore per fuorviare e non per non intralciare le strategie economiche dei gruppi di società tutte residenti in Italia. Conclude quindi il ricorrente per la contraddittorietà della motivazione laddove è scritto che "deve presumersi univocamente strumentale all'esposizione di fittizi componenti negativi del reddito d'impresa, ossia di creare un indebito abbattimento degli imponibili in capo alla società" verificata rispetto all'ulteriore passaggio ove è scritto "in virtù del cosiddetto consolidato fiscale, che legittimerebbe comunque la compensazione di costi e ricavi fra le varie società (T. s.r.l.)". Anche questo "submotivo" (come si vede, in realtà il primo motivo è sezionabile in due) non si fonda, peraltro, su un fatto controverso che abbia assunto il rango di decisività, vertendo su argomentazioni che a tale rilievo non pervengono. Dalla lettura complessiva degli stessi passi citati dal ricorrente emerge che sussistono altri fondamenti, logicamente autonomi rispetto a quello censurato nel motivo come contraddittorio, che sostengono la fittizietà dei costi de quibus (in particolare l'assenza di riscontri documentali, pur pattuiti nella lettera di incarico, nonché le caratteristiche di compagine sociale, sede e carenza di organizzazione della società che avrebbe espletato le prestazioni di intermediazione fonte dei suddetti costi). Il motivo va dunque disatteso.

4. Il secondo motivo viene qualificato violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento all'essere stata contestata per l'anno 2000 una fattura di Euro 21.071,44 emessa dall'avvocato difensore del

legale rappresentante della società imputato, e poi assolto, per presunte operazioni corruttive nei confronti di funzionari di aziende appaltanti. La C. sul punto ha ritenuto che tali costi non abbiano attinenza all'oggetto sociale dell'impresa, il delitto di corruzione non essendo equiparabile a responsabilità per sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica D.L. n. 269 del 2003, ex art. 7, convertito in L. n. 326 del 2003. Il ricorrente ammette che la responsabilità penale è individuale ma sostiene che se l'amministratore viene assolto la società deve assumere le spese per la sua difesa, avendo egli legittimamente agito; il riferimento al D.L. n. 269 del 2003, art. 7 per analogia non sarebbe pertinente e l'interpretazione legislativa sarebbe errata perchè ogni costo dello svolgimento di operazioni riconosciute legittime dal giudice penale finalizzate all'oggetto sociale è un costo addebitabile alla società D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 109, comma 1, laddove stabilisce che i ricavi e le spese concorrono a formare il reddito, ed ex art. 109, comma 5, laddove precisa che le spese sono deducibili se si riferiscono ad attività da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Il quesito formulato è nel senso che il costo di operazioni sociali legittime, in base all'art. 109, commi 1 e 5, citato, riconosciute per giunta legittime dal giudice penale, è addebitabile alla società e non all'amministratore ed è quindi deducibile.

5. Il motivo è infondato, non essendo qualificabile costo di operazioni sociali legittime, ovvero rientranti nell'oggetto sociale, l'assunzione delle spese per la difesa penale dell'amministratore della società con personalità giuridica. La giurisprudenza, a proposito della fattispecie, indubbiamente vincolata da analogia a quella in esame, del diritto dell'amministratore al rimborso per siffatte spese, ha da tempo chiarito (S.U. 1994 n. 10680) che, ex art. 1720 c.c., comma 2, possono gravare sulla società soltanto le spese sostenute dall'amministratore per attività svolte a causa del mandato da essa ricevuto e non semplicemente per attività svolte in occasione del mandato stesso. L'illecito penale non può essere compreso tra le attività che il mandante ha il diritto di pretendere dal mandatario, ovvero le attività che sono identificabili come connesse causalmente al mandato. Tra le attività occasionali, e dunque non trasferibili in termini di costi alla società, rientra l'ipotesi in cui le spese siano state effettuate dall'amministratore allo scopo di difendersi in un processo penale per fatti connessi all'incarico, anche se questo si conclude col proscioglimento, l'esito non incidendo poichè quel che rileva è l'assenza del nesso causale, insussistente anche in ipotesi di proscioglimento, posto che, pure in tal caso, come precisa da ultimo Cass. 2012 n. 3737, la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l'adempimento del mandato, ma tra l'uno e l'altro fatto si inserisce un elemento intermedio, dovuto all'attività di una terza persona, pubblica o privata, costituito dall'accusa poi rivelatasi infondata.

6. Il terzo motivo è stato rubricato come erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al seguente passaggio della motivazione:

"In ordine al rilievo per variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione non si ritiene che la T. abbia offerto utili riscontri sulla dedotta coincidenza del semilavorato - identificato con il codice (OMISSIS) - al prodotto

finito codificato diversamente ed asserita mente venduto nel 2002: pertanto, allo stato degli atti deve concludersi per la legittimità della pretesa dell'Ufficio, attesa la specifica difesa nel merito spiegata dall'attuale appellata già in primo grado", L'illustrazione del motivo sfocia nel quesito " che applicando correttamente il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441 comma 1 e la circolare del dipartimento Entrate n. 193 E del 23.07.1998 è nulla la contestazione di vendite senza fattura per la mancata rilevazione fisica dei beni non accertata al momento dell'accesso mediante inventario di fatto". Il raffronto tra il passaggio della motivazione dove sarebbe stata effettuato l'error in iudicando e il contenuto del quesito evidenzia l'infondatezza del motivo, poichè il passaggio della motivazione con esso censurato riguarda una valutazione probatoria, cioè una questione di fatto.

In conclusione, il ricorso va respinto, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese per la mancata costituzione della controparte del soccombente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.